



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.O.**

del

**SERVIZI FUORI AREA  
DIREZIONE GENERALE**

**Dirigente: MASSARI Marco**

**ORDINANZA SINDACALE**

**OGGETTO:** ORDINANZA SINDACALE PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AI FINI DELLA SICUREZZA E INCOLUMITA' PUBBLICA E SOSPENSIONE MERCATO CITTADINO DI PIAZZA PRAMPOLINI, PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO E PIAZZA DELLA VITTORIA IN OCCASIONE DELLA FESTA NAZIONALE DELLA BANDIERA – 228° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DEL PRIMO TRICOLORE IL 7 GENNAIO 2025.

Stante l'assenza del Sindaco

## IL VICE SINDACO

**CONSIDERATO** che, in data 7 gennaio 2025 in P.zza Prampolini a Reggio Emilia, si svolgeranno le celebrazioni per il 228° anniversario dell'adozione del primo Tricolore alla presenza di numerose autorità nazionali e locali;

**DATO ATTO** che alla celebrazione suindicata parteciperanno autorità nazionali e autorità civili e militari locali;

**VISTO** il verbale (P.G. n. 874/2025) della riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, convocata dalla locale Prefettura in data 02/01/2025, per affrontare gli aspetti inerenti la safety e security in occasione delle celebrazioni per il 228° anniversario della nascita del Primo Tricolore a Reggio Emilia il 7 gennaio 2025;

**PRESO ATTO** delle richieste scaturite in sede di riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, sopra indicato, le quali prevedono, allo scopo di soddisfare esigenze di ordine e sicurezza pubblica connesse all'evento, di adottare apposita ordinanza sindacale al fine di:

- vietare la vendita per asporto e la somministrazione su aree pubbliche di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine, in Piazza del Monte, Piazza Prampolini, via Crispi, Piazza Martiri del 7 luglio, Piazza Della Vittoria, via Secchi da via Nobili fino a Vicolo del Clemente, via Farini da piazza Prampolini fino a via Don Minzoni, Piazza Casotti, via Battaglione Toscano, dalle ore 7:00 alle ore 15:00 del giorno 7 gennaio 2025;
- vietare il consumo e la detenzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine sulle aree pubbliche in Piazza del Monte, Piazza Prampolini, via Crispi, Piazza Martiri del 7 luglio, Piazza Della Vittoria, via Secchi da via Nobili fino a Vicolo del Clemente, via Farini da piazza Prampolini fino a via Don Minzoni, Piazza Casotti, via Battaglione toscano, dalle ore 7:00 alle ore 15:00 del giorno 7 gennaio 2025;
- vietare l'occupazione di Piazza Prampolini, di piazza Martiri del 7 Luglio e di piazza della Vittoria con commercio ambulante su aree pubbliche;

**CONSIDERATO** che la presente imposizione dettata da motivi di ordine e sicurezza pubblica riguarda tutti i titolari di locali di somministrazione di alimenti e bevande, di attività artigianali e di esercizi di vicinato nelle aree sopra riportate;

**DATO ATTO** che già l'art. 23 del vigente Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza prevede il divieto ai titolari di pubblici esercizi, di esercizi di vicinato, di attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, di

circoli privati di vendere per asporto qualsiasi tipo di bevande in contenitori di vetro dalle ore 20:00 alle ore 6:00;

**RICHIAMATE** le circolari ministeriali attinenti le misure di *safety* in materia di organizzazione delle manifestazioni pubbliche nelle quali viene proposta l'adozione e la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di utilizzare bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 16/07/2018;

#### **DATO ATTO CHE**

- il martedì si svolge il mercato cittadino in Piazza Prampolini, in piazza Martiri del 7 Luglio e in piazza della Vittoria che vede la presenza di numerosi commercianti su suolo pubblico con concessione di posteggio;
- per ragioni di sicurezza e ordine pubblico la Questura ha richiesto la sospensione del mercato stesso in questi luoghi;

**VISTO** l'art.54 del d.Leg.vo 267/2000

#### **ORDINA**

**in occasione della Festa del Tricolore che si svolgerà in città il giorno 7 gennaio 2025 dalle ore 7:00 alle ore 15:00**

- a tutti i titolari di locali di somministrazione di alimenti e bevande, di attività artigianali e di esercizi di vicinato situati in Piazza del Monte, Piazza Prampolini, via Crispi, Piazza Martiri del 7 luglio, Piazza Della Vittoria, via Secchi da via Nobili fino a Vicolo del Clemente, via Farini da piazza Prampolini fino a via Don Minzoni, Piazza Casotti, via Battaglione Toscano, il **divieto di vendita per asporto e la somministrazione sulle aree pubbliche di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine dalle ore 7:00 alle ore 15:00;**
- a tutti i cittadini il **divieto di consumo e detenzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine sulle aree pubbliche** nelle seguenti zone della città:
  - Piazza del Monte, Piazza Prampolini, via Crispi, Piazza Martiri del 7 luglio, Piazza Della Vittoria, via Secchi da via Nobili fino a Vicolo del Clemente, via Farini da piazza Prampolini fino a via Don Minzoni, Piazza Casotti, via Battaglione Toscano.

#### **DISPONE ALTRESI'**

- la **sospensione del mercato cittadino** di martedì 7 gennaio 2025 in Piazza Prampolini, piazza Martiri del 7 Luglio e in piazza della Vittoria.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on line e notificata alle attività commerciali interessate, ed ha validità dalle ore 7:00 fino alle ore 15:00 del giorno 7 gennaio 2025.

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è il Dirigente del Servizio Sportello Attività Produttive e Edilizia, Dott.ssa Lorena Belli. Indirizzo PEC: [comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it](mailto:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it).

Nel caso di inosservanza delle disposizioni previste nella presente ordinanza, nei confronti dei trasgressori si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro in misura fissa pari a € 300,00; inoltre, è disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di quelle che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano ad una delle persone cui è possibile giuridicamente ingiungere il pagamento della sanzione.

Nel caso la trasgressione riguardi i commercianti sulle aree pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n.114/1998 per l'esercizio dell'attività fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione.

La presente ordinanza è comunicata al Prefetto, così come dispone l'art.54, comma 4 del d.Leg.vo 267/2000.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia sono preposte alla vigilanza e all'osservanza sul rispetto delle presenti disposizioni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

IL VICE SINDACO  
*Lanfranco De Franco*